

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI VIGENTI

soggetto obbligato	articolo, comma, allegato del D.Lgs. 101/2020	onere
<p>Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettua attività di intermediazione degli stessi</p>	<p>art. 42 <i>(Registro delle operazioni commerciali)</i></p>	<p>Registrazione a STRIMS e invio delle informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, anche gratuita, ai contraenti, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell'operazione. Tali informazioni devono essere trasmesse entro i 10 giorni successivi dall'operazione effettuata.</p>
<p>I soggetti obbligati ai sensi dell'art. 42</p>	<p>Allegato VIII, Paragrafo 2, Punto 2.1 <i>(Registrazione al sito istituzionale dell'ISIN)</i></p>	<p>Registrazione sul "Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti" raggiungibile dal sito istituzionale dell'ISIN digitando all'interno del browser la seguente URL: https://www.isinucleare.it.</p> <p>L'obbligo viene assolto mediante l'utilizzo del portale STRIMS.</p>
<p>I soggetti obbligati ai sensi dell'art. 42</p>	<p>Allegato VIII, Paragrafo 2, Punto 2.2 <i>(Trasmissione delle informazioni)</i></p>	<p>Trasmissione all'ISIN delle informazioni previste, per ciascuna operazione effettuata, anche a titolo gratuito.</p> <p>L'obbligo viene assolto mediante l'utilizzo del portale STRIMS.</p>
<p>Il soggetto che effettua o organizza la spedizione</p>	<p>art. 43, comma 5 <i>(Trasporto di materiali radioattivi)</i></p>	<p>Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell'inizio della spedizione.</p>
<p>Il vettore che effettua, in conto proprio o in conto terzi, con mezzi propri o con mezzi altrui, attività di trasporto di materiali radioattivi</p>	<p>art. 43, comma 6 <i>(Trasporto di materiali radioattivi)</i></p>	<p>Registrazione a STRIMS e, entro le 72 ore successive alla conclusione del trasporto, trasmissione delle informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario.</p>
<p>I vettori e i soggetti che organizzano spedizioni di materiali radioattivi</p>	<p>Allegato X, Paragrafo 1 <i>(Modalità di registrazione e informazioni da trasmettere relative alle materie e ai rifiuti radioattivi oggetto di raccolta e trasporto ai sensi dell'articolo 43 e 56)</i></p>	<p>Registrazione al "Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti" raggiungibile dal sito istituzionale dell'ISIN digitando all'interno del browser la seguente URL: https://www.isinucleare.it e inserimento nelle apposite sezioni delle informazioni relative ai materiali oggetto del trasporto o della spedizione, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5, dell'articolo 43.</p> <p>L'obbligo viene assolto mediante l'utilizzo del portale STRIMS.</p>

<p>I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari, ad esclusione dei vettori di cui all'articolo 43</p>	<p>art. 44 <i>(Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari)</i></p>	<p>Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni sulla contabilità delle materie, minerali e combustibili ai sensi del Regolamento EURATOM n. 302/2005 della Commissione dell'8 febbraio 2005, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'EURATOM.</p>
<p>Il detentore delle materie fissili speciali, di materie grezze e minerali e di combustibili nucleari</p>	<p>Allegato XI, Punto 4 <i>(Denuncia di detenzione)</i></p>	<p>Denuncia, previa registrazione, al sito istituzionale dell'ISIN. La registrazione e la trasmissione delle informazioni all'ISIN sono effettuate in modalità elettronica secondo le procedure dallo stesso definite. L'obbligo viene assolto mediante l'utilizzo del portale STRIMS.</p>
<p>I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della Legge 1860/1962 o ai sensi del D.Lgs. 101/2020</p> <p>Le disposizioni si applicano anche alle strutture sanitarie limitatamente alle materie radioattive contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60 giorni, nonché, a valle della comunicazione cumulativa di inventario iniziale, a un aggiornamento cumulativo trimestrale dell'inizio della detenzione di generatori di radiazioni e a un aggiornamento cumulativo annuale della cessazione della detenzione di generatori di radiazioni stessi</p>	<p>art. 48 <i>(Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti)</i></p>	<p>Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni previste entro 10 giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione.</p>
<p>I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della Legge 1860/1962 o ai sensi del D.Lgs. 101/2020</p>	<p>Allegato XII, Paragrafo 1 <i>(Modalità di registrazione e trasmissione delle informazioni)</i></p>	<p>Registrazione al "Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti" raggiungibile dal sito istituzionale dell'ISIN digitando all'interno del browser la seguente URL: https://www.isinucleare.it, e inserimento nelle apposite sezioni delle informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive. L'obbligo viene assolto mediante l'utilizzo del portale STRIMS.</p>
<p>Il detentore dei rifiuti radioattivi</p> <p>Il vettore che effettua il trasporto dei rifiuti radioattivi</p> <p>Il destinatario dei rifiuti radioattivi</p>	<p>art. 56, comma 5 <i>(Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi)</i></p>	<p>Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto.</p>

<p>Il detentore e il destinatario, coinvolti nell'attività di raccolta dei rifiuti</p>	<p>Allegato XV, Paragrafo 5, Punto 5.1 (<i>Comunicazioni</i>)</p>	<p>Registrazione e trasmissione al sito istituzionale dell'ISIN delle informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 56, comma 5.</p> <p>L'obbligo viene assolto mediante l'utilizzo del portale STRIMS.</p>
<p>Il detentore e il destinatario, coinvolti nell'attività di raccolta dei rifiuti</p>	<p>Allegato XV, Paragrafo 5, Punto 5.2 (<i>Comunicazioni</i>)</p>	<p>Registrazione sul "Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti" raggiungibile dal sito istituzionale dell'ISIN digitando all'interno del browser la seguente URL: https://www.isinucleare.it.</p> <p>L'obbligo viene assolto mediante l'utilizzo del portale STRIMS.</p>
<p>I vettori autorizzati al trasporto dei rifiuti radioattivi</p>	<p>Allegato XV, Paragrafo 5, Punto 5.3 (<i>Comunicazioni</i>)</p>	<p>Trasmissione delle informazioni relative ai trasporti dei rifiuti radioattivi effettuati secondo quanto stabilito nell'art. 43.</p> <p>L'obbligo viene assolto mediante l'utilizzo del portale STRIMS.</p>
<p>Il detentore dei rifiuti radioattivi</p>	<p>art. 56, comma 6 (<i>Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi</i>)</p>	<p>Trasmissione a STRIMS delle informazioni relative ai rifiuti prima dell'inizio della spedizione.</p>
<p>Il vettore che effettua il trasporto dei rifiuti radioattivi</p>	<p>art. 56, comma 7 (<i>Attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi</i>)</p>	<p>Trasmissione a STRIMS delle informazioni relative allo scarico e presa in carico da parte di altro vettore o del destinatario dei rifiuti radioattivi, entro le 24 ore successive alla conclusione del trasporto.</p>
<p>Gli esercenti le attività disciplinate nell'art. 59 I soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi</p>	<p>art. 60 (<i>Obblighi di trasmissione dati</i>)</p>	<p>Registrazione a STRIMS e trasmissione dei dati previsti entro 7 giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico e prima dello scarico.</p>
<p>L'esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta attività o svolge pratiche o chi effettua attività di commercio e intermediazione di sorgenti sigillate ad alta attività</p>	<p>art. 67 (<i>Registro nazionale delle sorgenti sigillate ad alta attività e dei Detentori</i>)</p>	<p>Registrazione a STRIMS e trasmissione delle informazioni previste, entro i 10 giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dell'attività di commercio e intermediazione e prima della data di cessazione della detenzione o della conclusione del contratto di intermediazione e commercio.</p>